

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi

(93/C 318/06)

COM(93) 322 def. — SYN 472

(Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adottare le misure per la realizzazione progressiva del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui si garantisce la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le disposizioni tecniche nazionali relative al settore dei lavori in metalli preziosi hanno creato degli ostacoli alla libera circolazione di questi beni;

considerando che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Comunità interviene solo nel caso in cui gli obiettivi della misura proposta non possono essere raggiunti in modo soddisfacente mediante un'azione a livello degli Stati membri e possano quindi essere conseguiti in modo migliore attraverso un'azione a livello comunitario;

considerando quindi che certi aspetti del settore devono essere armonizzati per eliminare gli ostacoli e per garantire la libera circolazione dei lavori in metalli preziosi nella Comunità;

considerando che i mezzi e i provvedimenti attuati dalla Comunità sono proporzionati all'obiettivo perseguito e debbono limitarsi ai requisiti essenziali; che tali requisiti debbono sostituire le disposizioni nazionali corrispondenti;

considerando che nel settore dei lavori in metalli preziosi bisogna garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori e la correttezza delle transazioni commerciali;

considerando che, seguendo i principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, concernente

un nuovo approccio nel settore dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione (¹), e quelli derivanti dalla sussidiarietà, la normativa relativa ai lavori in metalli preziosi deve limitarsi ai requisiti essenziali; che tali requisiti devono sostituire le disposizioni nazionali corrispondenti;

considerando che, ai fini della presunzione di conformità ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni sono opportune norme armonizzate; che dette norme armonizzate, a livello comunitario, vengono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare il loro statuto di testi non obbligatori; che, a questo scopo, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) sono riconosciuti come organismi competenti ad adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, firmati il 13 novembre 1984;

considerando che, ribadendo l'importanza di un'attività di normalizzazione internazionale volta all'emanazione di norme realmente applicate da tutti coloro che partecipano agli scambi commerciali internazionali e rispondenti agli imperativi della politica comunitaria, la Comunità invita gli organismi europei di normalizzazione a continuare a cooperare con gli organismi internazionali di normalizzazione;

considerando che, ai fini della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno dei due organismi o da tutti e due su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, in cui si prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (²), modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (³), e in virtù degli orientamenti generali suddetti; che, per quanto concerne l'eventuale modifica delle norme armonizzate, è necessario che la Commissione sia assistita dal comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE;

(¹) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

(²) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(³) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

considerando che è necessario lasciare ai fabbricanti la scelta se applicare una delle diverse procedure di certificazione della conformità previste o se rivolgersi ad uno degli organismi pubblicati dalla Commissione; che gli Stati membri devono autorizzare i prodotti che soddisfano una procedura tra quelle previste dalla presente direttiva; che tali procedure sono basate sulle disposizioni della decisione 90/683/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e garantiscono un livello adeguato della qualità per poter rispondere alle esigenze dei responsabili dell'immissione sul mercato comunitario; che, quindi, tali mezzi devono sempre far ricorso a controlli effettuati da un organismo notificato; che la notifica di un determinato organismo è lasciata alla facoltà degli Stati membri, i quali tuttavia hanno l'obbligo di garantire che l'organismo notificato risponda ai criteri di valutazione definiti nella presente direttiva;

considerando che i lavori devono essere provvisti, come regola generale, dei punzoni di titolo e di responsabilità; che la punzonatura di titolo materializza la loro conformità alle disposizioni della presente direttiva e che quindi non è necessario che tali lavori siano muniti delle marcature CE; che il punzone di responsabilità, registrato dagli Stati membri con lo scopo di decentralizzare la gestione, deve permettere di identificare il responsabile dell'immissione sul mercato dei lavori in questione; che, qualora sia tecnicamente difficile apportare il punzone, essi devono essere accompagnati da un certificato;

considerando che per garantire la trasparenza del mercato occorre limitare il numero dei titoli utilizzabili per ogni metallo prezioso; che, di conseguenza, è opportuno tener conto delle norme internazionali esistenti e delle pratiche in vigore negli Stati membri;

considerando che per ogni metallo prezioso è previsto un segno distintivo per poter identificare il tipo di metallo utilizzato e che il punzone di responsabilità deve essere accompagnato dalla lettera «e» minuscola per poter identificare gli oggetti conformi alle disposizioni della direttiva;

considerando che le indicazioni dei punzoni sono codificate e che, di conseguenza, è necessario che gli Stati membri adottino le disposizioni adeguate per informare chiaramente l'acquirente nei punti di vendita finali;

considerando che è necessario prevedere un periodo transitorio che permetta di esaurire le scorte dei lavori fabbricati conformemente alle norme nazionali in vigore al momento dell'adozione della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo d'applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le disposizioni relative alle indicazioni concernenti il titolo dei lavori in metalli preziosi, finiti o semilavorati, destinati al consumatore finale.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - a) metallo prezioso: il platino, l'oro, il palladio e l'argento allo stato puro, nonché le loro leghe;
 - b) lavori in metallo prezioso: qualsiasi oggetto di gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria, nonché qualsiasi altro oggetto fabbricato interamente o parzialmente con un metallo prezioso;
 - c) lavori in vari metalli preziosi: qualsiasi oggetto di gioielleria, argenteria e orologeria fabbricato interamente o parzialmente con vari metalli preziosi;
 - d) lavoro misto: oggetto composto di parti in metallo prezioso e altre in metallo comune o altra sostanza;
 - e) lega di un metallo prezioso: soluzione solida di un metallo prezioso e di uno o vari altri metalli;
 - f) titolo: tenore di metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega;
 - g) titolo nominale: titolo della lega indicato sull'oggetto mediante punzone o sul certificato CE di conformità;
 - h) rivestimento in metallo prezioso: strato costituito da un metallo prezioso applicato sulla totalità o su una parte di un lavoro con un procedimento chimico, elettrochimico, meccanico o fisico;
 - i) fabbricante: il soggetto che si assume la responsabilità della fabbricazione e della conformità alle norme vigenti sui lavori che egli immette sul mercato comunitario a suo nome;
 - j) importatore: il soggetto che immette sul mercato comunitario un lavoro conforme, proveniente da un paese terzo;
 - k) mandatario: la persona fisica o giuridica con sede nella Comunità che, designata espressamente dal fabbricante, agisce in suo nome e per suo conto con compiti chiaramente definiti;
 - l) responsabile dell'immissione sul mercato: la persona fisica o giuridica con sede nella Comunità che si assume la responsabilità della conformità alle norme applicabili ai lavori che immette sul mercato comunitario a suo nome;

⁽¹⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 13.

- m) immissione sul mercato: prima messa sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito di un lavoro per la distribuzione o utilizzazione sul territorio comunitario;
- n) punzone di responsabilità: punzone che individua da un lato il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato, e dall'altro, l'organismo notificato che è intervenuto per la valutazione della conformità di un lavoro;
- o) punzone di titolo: punzone che indica il titolo nominale del metallo prezioso iscritto nel riquadro corrispondente;
- p) organismi notificati: organismi incaricati di applicare la procedura di valutazione della conformità.

3. La presente direttiva non si applica:

- a) ai lavori in metallo prezioso per le protesi dentarie e per uso medico ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
- b) ai lavori in metallo prezioso ad uso scientifico o tecnico;
- c) agli strumenti musicali o parti di tali strumenti fabbricati in metallo prezioso;
- d) alle monete in metallo prezioso aventi corso legale e alle monete e medaglie da collezione;
- e) ai lingotti e alla graniglia in metallo prezioso per uso bancario;
- f) ai lavori fabbricati con materiali diversi dai materiali preziosi e rivestiti di metalli preziosi.

4. Gli oggetti in metallo prezioso o in vari metalli preziosi finiti o semilavorati, vengono qui di seguito denominati «lavori».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché, per quanto concerne le indicazioni riguardanti il titolo, possano essere immessi sul mercato solo i lavori conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

I lavori devono possedere i requisiti essenziali prescritti. Detti requisiti sono riportati all'allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato, per quanto riguarda le indicazioni del titolo, dei lavori che sono provvisti dei punzoni di cui agli articoli 10 e 11 o che sono accompagnati dal certificato CE di conformità di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 5

1. Gli Stati membri presumono conformi alle disposizioni della presente direttiva i lavori che soddisfano le disposizioni corrispondenti delle norme nazionali emanate in attuazione di norme armonizzate i cui estremi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri pubblicano gli estremi delle norme nazionali, emanate in attuazione delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non garantiscano la conformità alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, la Commissione o lo Stato membro in questione si rivolgono al comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato il «comitato», esponendo i propri motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza.

Sentito il parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se le norme in questione debbano essere stralciate dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Lo Stato membro il quale constati che i lavori muniti del punzone di titolo ai sensi dell'articolo 11 o accompagnati dal certificato CE di conformità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, non corrispondono alle disposizioni della presente direttiva, adotta tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato detti lavori o per vietarne o limitarne l'immissione sul mercato.

Lo Stato membro in questione informa immediatamente la Commissione di tali misure, indicando i motivi della decisione e, in particolare, se la difformità risulta:

- a) dal mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, qualora il fabbricante o il suo mandatario non abbia applicato le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) da una scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- c) da lacune delle norme previste dall'articolo 5, paragrafo 1.

2. La Commissione consulta quanto prima le parti interessate. Qualora constati, in seguito a detta consultazione, che le misure previste al paragrafo 1 sono giustificate, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato dette misure nonché gli altri Stati membri.

(¹) GU n. L 169 del 12. 7. 1993, pag. 1.

Qualora la decisione prevista al paragrafo 1 sia motivata da lacune delle norme, la Commissione, sentite le parti interessate, consulta il comitato entro il termine di due mesi, se lo Stato membro che ha adottato dette misure intende mantenerle in vigore, e applica le procedure di cui all'articolo 6.

Qualora constati, in seguito a tale consultazione, che la disposizione non è giustificata, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato.

3. Nei confronti di chi abbia indebitamente apposto il punzone di titolo o abbia emesso il certificato CE di conformità, lo Stato membro interessato adotta le misure adeguate e informa al riguardo la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione provvede affinché gli Stati membri siano tenuti al corrente dello sviluppo e dei risultati della procedura.

CAPITOLO II

Metodi di attestazione della conformità

Articolo 8

1. Prima dell'immissione sul mercato il fabbricante o il suo mandatario deve garantire la conformità dei lavori. A tal fine ha la scelta tra:

- a) l'applicazione della procedura della dichiarazione CE di conformità basata su un sistema di garanzia della qualità dei prodotti di cui all'allegato III;
- b) l'applicazione della procedura della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato IV;
- c) l'assoggettamento dei lavori alla verifica di cui all'allegato V.

2. La procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato V può essere richiesta anche dal responsabile dell'immissione sul mercato dei lavori.

3. Il fabbricante, il suo mandatario o, se del caso, il responsabile dell'immissione sul mercato, si rivolge ad un organismo di sua scelta tra quelli notificati secondo le disposizioni dell'articolo 9 per effettuare i controlli previsti dalla procedura di valutazione di conformità prescelta.

4. I fascicoli e la corrispondenza concernenti le procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato o in una lingua ammessa da detto organismo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi incaricati di applicare le procedure di cui all'articolo 8 e i loro compiti specifici in materia.

La Commissione pubblica, per notizia, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco degli organismi notificati e la descrizione delle funzioni per i quali sono stati notificati. La Commissione provvede all'aggiornamento di detto elenco.

2. Gli Stati membri che designano gli organismi incaricati dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, seguono i criteri previsti dall'allegato VI per la designazione degli organismi da notificare. Si presumono conformi ai pertinenti criteri gli organismi rispondenti ai criteri valutativi stabiliti nelle norme nazionali emanate in attuazione delle norme armonizzate.

3. Lo Stato membro che abbia notificato un determinato organismo deve revocare la notifica se constata che l'organismo in questione non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 8, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare sul proprio territorio le procedure di cui all'articolo 8.

CAPITOLO III

Punzonatura

Articolo 10

1. I lavori devono essere muniti del punzone di responsabilità prima dell'immissione sul mercato. Tale punzone è accompagnato dalla lettera minuscola «e».

2. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato dei lavori deve chiedere la registrazione del suo punzone di responsabilità presso lo Stato membro e, se del caso, comunicare al medesimo la decisione di cui al punto 3.3 dell'allegato III.

3. Gli Stati membri devono provvedere alla registrazione del punzone di responsabilità e vigilare, in collaborazione con il richiedente, che vi sia una corrispondenza univoca tra detto punzone e il suo richiedente.

Il punzone di responsabilità deve essere registrato in modo da consentire l'individuazione del richiedente, dell'organismo notificato che quest'ultimo ha scelto per l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 8, della procedura di conformità applicata e della data di registrazione.

4. Gli Stati membri tengono a disposizione i dati relativi alle registrazioni dei punzoni di responsabilità.

Articolo 11

I lavori considerati rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 devono, prima della loro immissione sul mercato, essere muniti di uno o più punzoni di titolo apposti dal fabbricante, ovvero dal suo mandatario, dal responsabile dell'immissione sul mercato o dall'organismo notificato che abbia effettuato la verifica di cui all'allegato V.

I riquadri specifici da utilizzare per ciascun metallo prezioso e all'interno dei quali deve essere indicato il titolo nominale di cui all'allegato I sono riportati nell'allegato VII.

Articolo 12

1. Il contenuto informativo dei punzoni di titolo e di responsabilità nonché la lettera «e» devono essere visibili, leggibili, durevoli e avere un'altezza minima di 0,5 mm.

2. Sui lavori può essere apposto un marchio tradizionale a condizione che esso non crei confusione con i punzoni di titolo o di responsabilità e con la lettera «e».

Articolo 13

1. Sono esenti dall'obbligo della punzonatura di titolo e di responsabilità e della lettera «e»:

— i lavori di piccole dimensioni o quelli troppo fragili sui quali è tecnicamente difficile apporre i punzoni;

— i lavori semilavorati.

2. Sono esenti dall'obbligo della punzonatura di titolo le parti dei lavori in vari metalli preziosi sulle quali è tecnicamente difficile apporre tale punzone.

3. I lavori di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere accompagnati da un certificato CE di conformità, consegnato dal fabbricante o, se del caso, dal suo mandatario, dal responsabile dell'immissione sul mercato o dall'organismo notificato che abbia effettuato la verifica di cui all'allegato V. Nell'allegato VIII sono riportati gli elementi che devono essere contenuti nel suddetto certificato.

Articolo 14

Qualora si constati che un punzone di titolo è stato apposto indebitamente o che un certificato CE di conformità è stato rilasciato indebitamente, l'organismo notificato che ha effettuato il controllo di conformità prende le misure del caso e informa quanto prima lo Stato membro in questione. Quest'ultimo informa al riguardo gli altri Stati membri e la Commissione.

CAPITOLO IV

Etichettatura

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le misure adeguate per far sì che nei luoghi di vendita al consumatore finale si garantisca agli acquirenti un'informazione adeguata per quanto concerne il titolo dei lavori, soprattutto qualora i suddetti, in forza dell'articolo 13, non siano muniti di punzoni.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 16

1. Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva, con cui venga revocata, negata o limitata l'immissione sul mercato di lavori in metalli preziosi, in considerazione delle indicazioni relative al titolo, deve essere motivata in modo circostanziato.

2. Essa è notificata all'interessato, entro breve termine, con l'indicazione dei rimedi giuridici previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro di cui trattasi e dei termini entro i quali tali rimedi devono essere proposti.

Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1996.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri autorizzano, fino al 1° gennaio 1998, l'immissione sul mercato di lavori in metalli preziosi conformi alla normativa vigente sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

TITOLI NOMINALI PER I LAVORI IN METALLI PREZIOSI

Metalli preziosi e loro leghe	Titoli nominali (in millesimi)
Oro	333
	375
	500
	585
	750
	800
	840
	916
	990
	999
Platino	850
	900
	950
	999
Palladio	500
	950
	999
Argento	800
	835
	925
	999

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI

1. I lavori in metalli preziosi, oggetto della presente direttiva, devono essere fabbricati e muniti di punzone in modo da ridurre al minimo i rischi di confusione o di frode per i consumatori per quanto riguarda il loro tenore in metallo prezioso.
2. I lavori devono essere muniti di un punzone di titolo o essere accompagnati, nei casi di cui all'articolo 13, da un certificato CE di conformità che indica il titolo nominale corrispondente ad uno dei titoli di cui all'allegato I.
Il titolo del metallo prezioso deve essere espresso in millesimi.
3. **Punzonatura e certificato**
 - 3.1. I lavori di uno stesso metallo prezioso devono portare un punzone di titolo.
 - 3.2. I lavori in vari metalli preziosi devono esser muniti del punzone di titolo corrispondente su ogni parte.
 - 3.3. I lavori misti devono portare il punzone di titolo corrispondente sulla parte fabbricata in metallo prezioso o in metalli preziosi differenti.
Le parti che non sono in metallo prezioso devono essere facilmente riconoscibili o essere chiaramente identificate.
 - 3.4. Nei casi previsti dall'articolo 13, paragrafi 1 e 2, i lavori devono essere accompagnati da un certificato CE di conformità.
4. I lavori in metalli preziosi, rivestiti di altri metalli, devono essere muniti del punzone di titolo della lega del metallo prezioso di base. Devono anche portare l'indicazione del tipo di rivestimento o essere accompagnati da un documento che ne dia l'informazione, quando questa non possa essere indicata sul lavoro stesso.

5. Non si ammette alcuna tolleranza negativa rispetto al titolo nominale. Di conseguenza, una stessa lega di metallo prezioso di un oggetto, ad esclusione della saldatura, deve avere un titolo almeno uguale al titolo indicato.
6. Le saldature dei metalli preziosi di un oggetto devono essere effettuate con una lega dello stesso titolo e dello stesso metallo prezioso del lavoro. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le saldature possono essere effettuate con una lega che abbia un titolo minore o con altri materiali.
7. L'utilizzazione dei meccanismi o elementi in metalli non preziosi è autorizzata qualora esistano imperativi tecnici. Detti meccanismi, qualora visibili, devono essere facilmente riconoscibili o essere chiaramente identificati.

ALLEGATO III

GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI

1. Il fabbricante applica il sistema qualità approvato per il controllo finale del lavoro, specificato al punto 3, ed è sottoposto alla sorveglianza di cui al punto 4.
2. a) Il fabbricante che assolve gli obblighi enunciati al punto 1, si assicura e dichiara che i lavori in questione soddisfano alle disposizioni della presente direttiva che sono loro applicabili.

Il fabbricante marca mediante punzonatura il titolo nei riquadri indicati nell'allegato VII ed appone il punzone di responsabilità registrato accompagnato dalla lettera «e» o, qualora necessario, produce un certificato CE di conformità.

- b) Il fabbricante riunisce una documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del lavoro ai requisiti indicati dalla direttiva.

Detta documentazione deve contenere, in particolare:

- un elenco delle norme applicate di cui all'articolo 5,
- i mezzi impiegati per garantire la qualità delle leghe utilizzate,
- qualora necessario, i metodi di saldatura.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione delle autorità nazionali tale documentazione per eventuali ispezioni nel periodo di tempo della validità della decisione di cui ai punti 3.3 e 3.4.

3. Sistema di qualità

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità presso un solo organismo notificato di sua scelta, per i lavori in questione.

Tale domanda comprende:

- tutte le informazioni necessarie relative ai lavori,
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- un impegno a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità come approvato,
- un impegno a mantenere il sistema di qualità approvato ad un livello adeguato ed efficace.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei lavori ai requisiti della direttiva che sono loro applicabili.

Tutte le disposizioni che il fabbricante adotta devono figurare in una documentazione, conservata in modo sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione sul sistema di qualità permette un'interpretazione uniforme dei programmi, piani, manuali e fascicoli di qualità.

Essa comprende in particolare una descrizione adeguata:

- degli obiettivi di qualità,
- dei controlli e delle prove che verranno effettuati,
- dei mezzi per verificare l'efficace funzionamento del sistema qualità,
- dei fascicoli di qualità.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che attuano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. Nella procedura di valutazione deve essere compresa una visita ai laboratori di produzione del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi progetto di modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza

- 4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

- 4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato ad accedere, a fini ispettivi, ai locali di fabbricazione, prova e deposito fornendogli tutte le necessarie informazioni.

- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

5. Disposizioni amministrative

- 5.1. Il fabbricante mette a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione di cui al punto 3.1,
- la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3.4,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.4 e 4.3.

- 5.2. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

1. Il fabbricante o il suo mandatario con sede nella Comunità in possesso dei requisiti di cui al punto 2, garantisce e dichiara che i lavori in questione soddisfano il disposto della direttiva ad essi applicabile.

Il fabbricante o il suo mandatario appongono sui lavori, mediante punzonatura, il titolo nei riquadri di cui all'allegato VII e il punzone di responsabilità registrato accompagnato dalla lettera «e» o, qualora necessario, emettono un certificato CE di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica che deve permettere la valutazione della conformità del prodotto al disposto della direttiva.

Tale documentazione contiene in particolare:

- un elenco delle norme applicate, di cui all'articolo 5,
- i mezzi applicati per garantire la qualità delle leghe utilizzate,
- qualora necessario, i metodi di saldatura.

Il fabbricante o il suo mandatario conserva tale documentazione a disposizione delle autorità nazionali ai fini di ispezione.

Qualora né il fabbricante né il suo mandatario abbiano sede nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe al responsabile dell'immissione sul mercato dei lavori.

3. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei lavori alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e al disposto della direttiva che ad essi si applica.
4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione della produzione finale, prelevato sul posto dall'organismo notificato, e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificare la conformità dei lavori al disposto della presente direttiva.

Qualora uno o più esemplari dei lavori controllati non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

ALLEGATO V

VERIFICA TRAMITE TERZI

1. La verifica è l'atto con cui un organismo notificato verifica e certifica che gli oggetti soddisfino ai requisiti essenziali applicabili enunciati nella presente direttiva.
2. La verifica può essere effettuata, a scelta del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato, mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 3 o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al punto 4.
3. **Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto**
 - 3.1. Tutti i lavori già muniti del punzone di responsabilità registrato accompagnato dalla lettera «e» vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità delle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui alla presente direttiva.
 - 3.2. L'organismo notificato appone, mediante punzone, il titolo nei riquadri di cui all'allegato VII su ogni lavoro approvato o, qualora necessario, produce un certificato CE di conformità.
4. **Verifica statistica**
 - 4.1. Il fabbricante, il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato, dopo aver preso tutte le misure necessarie per garantire l'omogeneità di ogni lotto, presenta i suoi lavori già muniti di punzone di responsabilità registrato accompagnato dalla lettera «e» sotto forma di lotti omogenei.
 - 4.2. Su ogni prodotto del lotto accettato, l'organismo appone il titolo, mediante punzone, nei riquadri di cui all'allegato VII o, qualora necessario, produce un certificato CE di conformità per ogni lavoro accettato o per vari lavori debitamente identificati.
 - 4.3. I lavori vengono sottoposti al controllo statistico per attributi. Vengono raggruppati in lotti individuabili ed ogni lotto viene controllato. Gli esemplari che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità delle norme applicabili di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per stabilire se si debba accettare o rifiutare il lotto.

Si applica un piano di campionamento con le seguenti caratteristiche di funzionamento:

- un livello di qualità standard corrispondente ad una probabilità di accettazione del 95 % con una percentuale di non conformità inferiore all'1 %,
 - una qualità limite corrispondente ad una probabilità di accettazione del 5 %, con una percentuale di non conformità inferiore al 5 %.
- 4.4. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato prende le misure appropriate per impedirne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

*ALLEGATO VI***CRITERI MINIMI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE**

Gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni:

- disponibilità di personale, dei mezzi e delle attrezzature necessari;
- competenza tecnica e integrità professionale del personale;
- indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, l'elaborazione delle relazioni, il rilascio di attestati e la sorveglianza prevista nella presente direttiva, dei quadri dirigenti e del personale tecnico rispetto a tutti gli ambienti, gruppi o persone, direttamente o indirettamente interessati al settore;
- rispetto del segreto professionale da parte del personale;
- sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non venga coperta dallo Stato in base al diritto nazionale.


Le autorità competenti degli Stati membri o gli organismi designati degli Stati membri devono verificare periodicamente le condizioni di cui ai primi due trattini.

*ALLEGATO VII***RIQUADRI DEL TITOLO**

1. I riquadri specifici di ogni metallo prezioso che devono circondare i titoli dei metalli preziosi e le loro leghe di cui all'allegato I, sono indicati qui di seguito.



ORO



ARGENTO



PLATINO



PALLADIO

2. Il titolo deve essere indicato nel senso dei trattini.

*ALLEGATO VIII***CONTENUTO DEL CERTIFICATO CE DI CONFORMITÀ**

Il certificato CE di conformità deve essere redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui i lavori vengono commercializzati e deve includere i seguenti elementi:

- nome ed indirizzo del fabbricante o del mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato;
 - la lettera «e»;
 - descrizione del lavoro o dei lavori semifiniti;
 - titolo in millesimi del o dei metalli preziosi differenti;
 - nome, indirizzo dell'organismo notificato a cui si riferiscono le procedure di attestazione della conformità di cui all'articolo 8 e indicazione della procedura applicata.
-